

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"ArtePrima"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Articolo 1 (Denominazione)

1.1. È costituita l'Associazione culturale denominata "ArtePrima", quale associazione di promozione sociale non avente scopo di lucro regolata dal codice civile, nonché del presente statuto.

Articolo 2 (Sede)

2.1. L'Associazione ha sede legale in Milano, Corso Venezia n.8 (cap 20121).

2.2. L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 (Durata)

3.1. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 (Scopi)

4.1. L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha per scopo:

- diffondere la cultura, con particolare riferimento all'arte contemporanea, ed ampliarne la conoscenza attraverso eventi, progetti, festival, mostre e contatti con/fra persone, enti, istituzioni, aziende, organizzazioni ed associazioni, con particolare riferimento alle discipline creative della pittura, della scultura, della video art, delle installazioni, della fotografia e della performance, così come agli eventi di contaminazione tra le arti;
- divulgare i linguaggi di comunicazione relativi alla "cultura visiva", intesi quale strumento espressivo, formativo, informativo, didattico, artistico, di ricerca sociologica ed antropologica del nostro tempo;
- proporsi come luogo e contesto di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali.

4.2. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini di promozione sociale, intende effettuare varie attività ed ha pertanto quale oggetto sociale le seguenti attività:

- attività di supporto finanziario, di formazione e di informazione nei luoghi disagiati delle periferie cittadine del Paese: istituzione di borse di studio e premi in favore di persone che si rivelino particolarmente meritevoli e bisognose, donazione ad enti pubblici e privati;
- attività culturali: mostre, fiere, convegni, esposizioni, festival, aste, conferenze, dibattiti, seminari, premi d'arte, proiezioni di film e documenti, anche e soprattutto a scopo di evoluzione di territori disagiati e di persone con difficoltà di accesso alle fonti di approvvigionamento culturale contemporaneo;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici e corsi di perfezionamento, progettazione e gestione di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione quotidiana e periodica su qualsiasi supporto, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e

delle ricerche compiute, pubblicazione di libri, film, cortometraggi, medio metraggi, lungometraggi, videoart e documentari;
- tutte le attività di cui sopra potranno essere espletate attraverso tutti gli strumenti e i media che la moderna dotazione e gli specialisti presenti sul mercato, mettono a disposizione.

TITOLO II

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 5 (Patrimonio)

5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dagli eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 6 (Entrate)

6.1. Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri scopi sono costituite:

- a) dalle quote di associazione versate dai propri soci nella misura stabilita dall'Assemblea e da qualsiasi altro apporto finanziario da parte degli stessi;
- b) da contributi o elargizioni di persone fisiche e giuridiche, nonché di enti pubblici e privati;
- c) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti di qualsiasi natura;
- d) dall'eventuale ricavato delle attività editoriali, dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse ovvero dalla prestazione di servizi, in conformità agli scopi perseguiti ed anche nei confronti di terzi;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 7 (Esercizio sociale)

7.1. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Presidente presenta all'approvazione dell'Assemblea un bilancio consuntivo per il precedente esercizio chiuso al 31 dicembre e, se del caso, un bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

7.3. Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni socio avente diritto di voto.

7.4. Qualora il bilancio consuntivo presenti delle passività, l'Assemblea può deliberare la corresponsione da parte dei soci di un contributo straordinario, determinandone anche l'ammontare; in caso di residui attivi di gestione, gli stessi dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva ed essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.

TITOLO III

SOCI, AMICI DELL'ASSOCIAZIONE ed ENTI CONFEDERATI - AMMISSIONE - ESCLUSIONE - DIRITTI - DOVERI

Articolo 8 (Soci e Affiliati)

8.1. Soci Fondatori: sono esclusivamente i promotori dell'Associazione che hanno partecipato alla sua costituzione.

8.2. Soci Consultivi: Sono le persone fisiche che, per particolari capacità professionali o personali, chiedono di essere ammesse all'Associazione con l'impegno a partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi anche attraverso la creazione di Commissioni interne delegate dal Consiglio Direttivo, e così qualificati tali Soci in seguito a deliberazione del consiglio direttivo.

8.3. Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che con particolari contributi, elargizioni o altro concorrono al perseguimento dello scopo dell'Associazione.

8.4. Soci Onorari: sono coloro che hanno contribuito in modo sostanziale alla realizzazione degli scopi associativi, ovvero abbiano particolari benemerienze.

8.5. Amici ArtePrima: non sono Soci e sono coloro che aderiscono allo statuto dell'associazione e versano le quote secondo l'ammontare e la durata prevista dal Consiglio Direttivo. Si distinguono in Amici Senior (sopra i 25 anni di età) ed Amici Junior (sotto i 25 anni di età).

8.6. Enti Confederati: non sono Soci e sono le altre organizzazioni non lucrative, nazionali ed internazionali, che chiedono di essere ammesse quali Affiliati all'Associazione per meri scopo di collaborazione e coordinamento delle rispettive attività.

Articolo 9 (Ammissione dei Soci)

9.1. Possono essere soci le persone fisiche di provata moralità ed onorabilità od altre associazioni ed enti che abbiano fini identici o similari.

9.2. La domanda di ammissione verrà presentata al Presidente il quale la sottoporrà all'approvazione del Consiglio Direttivo

9.3. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Detta quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

9.4. È facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo rifiutare l'iscrizione per motivi etici e morali, ovvero per tutte le altre ragioni che riterrà opportune.

9.5. La qualità di socio è inalienabile ed intrasmissibile e cessa per recesso o per esclusione.

9.6. Per i soli soci ordinari, è ammessa l'iscrizione attraverso il sito web dell'Associazione, previo versamento del contributo associativo.

Articolo 10 (Esclusione dei Soci)

10.1. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni;
- causa di morte;

- decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale entro tre mesi dal termine dell'anno sociale;
- violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

10.2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 (Diritti dei soci)

11.1. Ciascun socio ha diritto a:

- a) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;
- b) esprimere indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.

11.2. Ai soli Soci Fondatori, Consultivi, Sostenitori ed Onorari è concessa la partecipazione, con diritto di voto, alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 12 (Doveri dei soci)

12.1. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti, se adottati, e le deliberazioni degli Organi sociali;
- b) corrispondere le quote associative ed i contributi straordinari, rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di ripetizione.

TITOLO IV

COMUNICAZIONI - ALBO - ORGANI SOCIALI

Articolo 13 (Comunicazioni)

13.1. Ciascun socio riconosce ed accetta la posta elettronica quale mezzo di comunicazione diretta tra associazione e soci.

13.2. Il socio riconosce che l'indirizzo e-mail indicato dal socio stesso iscrivendosi alla Associazione e/o alla mailing list costituisce domicilio eletto ed accetta di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'Associazione allo stesso indirizzo e-mail assumendosene ogni rischio in relazione al suo corretto funzionamento.

13.3. Il socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'Associazione trasmessa mediante posta elettronica dell'Associazione medesima si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server.

13.4. Il Consiglio Direttivo può stabilire, con proprio regolamento, le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.

13.5. Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo della posta elettronica il codice comportamentale predisposto nel regolamento attuativo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 (Albo e Sito Web)

14.1. I soci riconoscono ed accettano quale albo dell'Associazione il suo sito web. Tale albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

Articolo 15 (Organi sociali)

15.1. Gli organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- le Commissioni;
- i Gruppi di Lavoro;
- il Collegio dei Proviviri;
- il Collegio dei Revisori.

15.2. Le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte anche da un solo Consigliere.

TITOLO V

ASSEMBLEA - CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE

Articolo 16 (Assemblea)

16.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci con diritto di voto ed in regola con il versamento della quota associativa alla data della convocazione.

16.2. Essa viene convocata, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando particolari circostanze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16.3. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

16.4. Ciascuna Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

16.5. Ogni socio può farsi rappresentare solo da altro socio munito di regolare delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

16.6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

16.7. L'Assemblea può deliberare su qualsiasi questione relativa alla vita, all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione, in ogni caso essa deve:

- i) approvare il bilancio;
- ii) nominare i membri del consiglio direttivo ed istituire il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti, nominandone i membri;
- iii) approvare regolamenti interni;
- iv) modificare lo Statuto;
- v) deliberare la costituzione di eventuali commissioni permanenti, nominandone i membri.

16.8. L'Assemblea viene convocata dal Presidente presso la sede sociale o altrove, mediante comunicazione scritta inviata, anche via fax ed e-mail, a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante affissione all'albo dell'Associazione (sito web) da effettuarsi almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In entrambi i casi, deve essere esplicitato l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea.

16.9. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione di un estratto del verbale all'albo dell'Associazione.

16.10. L'Assemblea ordinaria può riunirsi mediante video conferenza tra la sede principale e le varie sedi secondarie, se istituite, ove precisato nell'avviso di convocazione e nel rispetto del metodo collegiale, del principio di buona fede e del principio di parità tra i soci.

Condizione essenziali per la validità dell'Assemblea in video conferenza tra la sede e le filiali sono che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea, non fosse tecnicamente possibile il collegamento con le sedi secondarie, l'Assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Articolo 17 (Consiglio Direttivo)

17.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di vigilanza sul rispetto delle regole dell'associazione, è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, a titolo meramente esemplificativo, ha il compito di:

- i) progettare, organizzare e agevolare la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- ii) stipulare ogni e qualunque contratto, di qualunque natura e specie, con soggetti pubblici e/o privati;
- iii) acquistare o cedere beni;
- iv) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- v) deliberare l'accettazione di eventuali donazioni, contributi, lasciti, sovvenzioni o finanziamenti, indicando espressamente gli stessi nel bilancio sociale;
- vi) vigilare sul rispetto delle regole previste nello statuto, nei regolamenti e nelle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- vii) deliberare gli impegni di spesa dei fondi dell'associazione;
- viii) elaborare ogni anno, entro il 31 marzo, un bilancio consuntivo relativo

all'anno solare precedente ed un bilancio preventivo per l'anno solare in corso accompagnati da un relazione sulla situazione dell'associazione;
ix) sottoporre i bilanci alla votazione dell'assemblea, previa pubblicazione degli stessi nell'albo, unitamente alla relazione sulla situazione dell'ente; il tutto, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea;
x) adeguarsi e dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
xi) emanare i regolamenti;
xii) istituire gli organi sociali previsti dallo Statuto - ad eccezione del Collegio dei Revisori e del Collegio del Probiviri - nominandone i relativi membri.

17.2. Il Consiglio Direttivo ha durata quinquennale ed è composto da tre ad undici membri, tra cui il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.3. Il primo Consiglio Direttivo è costituito dai Soci Fondatori e, successivamente, viene eletto dall'Assemblea nell'ambito della quale ogni socio esprime, a sua discrezione, da una a undici preferenze a seconda del numero dei componenti.

17.4. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri nell'ambito di apposite adunanze, ovvero mediante consultazione telematica.

La convocazione dell'adunanza è effettuata dal Presidente o da ciascuno dei membri, almeno 5 giorni prima, con comunicazione, anche elettronica, che indichi l'ordine del giorno, la data ed il luogo di riunione, fisica o virtuale (nel caso in cui i membri non si trovino nello stesso luogo).

La richiesta di decisione telematica dovrà invece contenere il testo integrale della deliberazione da prendere.

17.5. I verbali delle adunanze e delle deliberazioni sono conservati presso la sede dell'Associazione.

17.6. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica fino alla eventuale revoca da parte dell'Assemblea, ovvero alle dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Essi decadono, inoltre, dalla carica in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive alle adunanze regolarmente convocate.

17.7. Qualora venga meno la minoranza, gli altri membri provvederanno a cooptare il membro decaduto e/o dimessosi il quale rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 18 (Presidente)

18.1. Il Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo, salvo revoca, morte o dimissioni.

18.2. Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione tra i quali:

i) la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, nonché la relazione annuale sulla gestione;

- ii) la realizzazione dei programmi di attività elaborati sulla base degli scopi sociali e degli indirizzi generali dell'Assemblea;
- iii) l'assegnazione di incarichi, ivi compreso quello di gestione della cassa sociale, ai soci e la nomina di collaboratori;
- iv) la proposta di eventuali regolamenti particolari interessanti la vita dell'Associazione;
- v) la convocazione dell'Assemblea;
- vi) la decisione su tutte le questioni associative non di competenza dell'Assemblea.

18.3. Per gli atti di straordinaria amministrazione che non debbano essere effettuati immediatamente per ragioni di necessità ed urgenza, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo chiedendone la preventiva autorizzazione.

18.4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed inoltre:

- i) presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci;
- ii) provvede all'accettazione dei soci;
- iii) promuove e coordina l'attività dell'Associazione;
- iv) assicura la necessaria attuazione del programma ed il massimo grado di integrazione ed armonizzazione tra le attività, anche conferendo, se del caso, ai soci procura speciale per la gestione di attività varie;
- v) assicura, attraverso il confronto democratico, la piena coerenza dello svolgimento delle azioni con i principi e gli scopi dell'Associazione.

Articolo 19 (Vice Presidente)

19.1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo, salvo revoca, morte o dimissioni.

19.2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'assenza o di impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico.

Articolo 20 (Segretario)

20.1. Il Segretario è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

20.2. Il Segretario deve:

- i) inviare gli avvisi di convocazione dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- ii) redigere i verbali dell'Assemblea e delle adunanze del Consiglio Direttivo;
- iii) curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni nell'albo dell'associazione (ovvero sul sito web);
- iv) curare - unitamente al tesoriere - l'aggiornamento del database dei soci e pubblicarlo nell'albo dell'associazione (ovvero sul sito web);
- v) curare la verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 21 (Tesoriere)

21.1. Il Tesoriere è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo e dura in carica fino alla sua revoca, morte o dimissioni.

21.2. Il tesoriere deve:

- i) custodire il patrimonio dell'Associazione;
- ii) tenere il registro della contabilità;
- iii) conservare gli eventuali documenti giustificativi;
- iv) rendere il conto al Consiglio Direttivo;
- v) riferire annualmente all'Assemblea;
- vi) verificare che ogni spesa ordinaria sia ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile;
- vii) verificare che ogni spesa straordinaria sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- viii) provvedere alla riscossione delle quote associative annuali;
- ix) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- x) curare - unitamente al Segretario - l'aggiornamento del database dei soci.

Articolo 22 (Collegio dei Revisori)

22.1. Ove nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Revisori dovrà essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

22.2. Il Collegio dei Revisori è l'organo incaricato di controllare e verificare il bilancio dell'associazione e di riferire all'Assemblea circa la correttezza della gestione amministrativa.

Articolo 23 (Collegio dei Probiviri)

23.1. Ove nominato dall'Assemblea, il Collegio dei Probiviri dovrà essere composto di tre membri.

23.2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo incaricato di gestire le relazioni tra i soci e l'associazione nei casi di contenzioso.

Articolo 24 (Libri sociali)

24.1. L'Associazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei soci aderenti all'Associazione.

24.2. L'Associazione tiene inoltre tutti gli eventuali libri e registri previsti dalle disposizioni fiscali vigenti.

TITOLO VI

NORME DISCIPLINARI

Articolo 25 (Comportamento dei soci)

25.1. Ai soci è richiesto un comportamento corretto e dignitoso ed ognuno dovrà accettare ed osservare scrupolosamente il presente statuto ed ogni altro regolamento eventualmente adottato.

25.2. A tali fini, è diritto e dovere di ciascun socio tutelare il prestigio dell'Associazione.

Articolo 26 (Sanzioni disciplinari)

26.1. In caso di violazione di una qualche norma comportamentale da parte di un socio sono comminabili le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione condizionata;
- c) sospensione a termine;
- d) esclusione.

26.2. Le sanzioni, eccetto quella di cui alla lettera d), sono adottate dal Collegio dei Probiviri e, in sua assenza, dal Consiglio Direttivo che, in ogni caso, è tenuto preliminarmente a sentire ciascuna persona interessata.

26.3. L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea soltanto per gravi motivi.

TITOLO VIII

SCIoglimento E DISPOSIZIONI INERENTI AGLI SCOPI NON LUCRATIVI

Articolo 27 (Scioglimento)

27.1. Al termine della durata dell'Associazione ed in ogni caso di scioglimento anticipato della stessa, deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 22 del Codice Civile, si procederà alla sua liquidazione con le modalità stabilite dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 28 (Disposizioni inerenti gli scopi non lucrativi)

28.1. L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri Organismi che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura.

28.2. Gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

28.3. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a scopi di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Articolo 29 (Regolamenti)

29.1. Le ulteriori norme utili al funzionamento ed all'organizzazione dell'Associazione, nonché ogni altra materia non prevista nel presente statuto potranno essere oggetto di uno o più appositi regolamenti interni dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dei soci.

Articolo 30 (Controversie)

30.1. I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi.

30.2. Eventuali controversie, ove non risolte bonariamente dal Collegio dei Probiviri o del Consiglio Direttivo, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre arbitri, di cui due scelti dalle parti interessate ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle parti.

30.3. In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

30.4. Al Collegio Arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Il Collegio Arbitrale decide secondo equità senza formalità di procedura. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della esclusione.

30.5. Il lodo del Collegio Arbitrale, da emettersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di nomina dell'ultimo arbitro, è inappellabile.

Articolo 31 (Disposizioni applicabili)

31.1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei regolamenti eventualmente adottati, si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.

f.to Francesco Sibilla

f.to Francesco Cascino

f.to David Blei

f.to Cesare Gattoni notaio



ARTEPRIMA
ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE

Sede legale: Via San Martino, 16 - 20122 Milano
Sede Direzionale: Lungotevere Portuense, 158 - 00153 Roma
Tel. +39.06.4543 2557
www.arteprima.org

Codice fiscale/Partita IVA: 06950670965
IBAN: IT05 A030 6905 0501 0000 0002 332 (Banca Intesa San Paolo)
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 il 19 febbraio 2010.
Numero 3506 - Serie 1 T)